



Consiglio Regionale della Puglia

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... 252/A IX Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA (approvata nella seduta del 27 febbraio 2013)

“MODIFICA DELL’ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 2003, N. 8 (TESTO UNICO SULLE NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA PUGLIA)”



PROPOSTA DI LEGGE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA (approvata nella seduta del 27 febbraio 2013)

“MODIFICA DELL’ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 2003, N. 8 (TESTO UNICO SULLE NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA PUGLIA)”

La proposta di legge in esame ha come obiettivo, nel solco dell'avviato iter di tagli agli sprechi della spesa pubblica, l'eliminazione di un “benefit” a favore dei Consiglieri Regionali che, se pur minimo nella sua entità, deve rientrare nei tagli dei costi della politica.

L'articolo 14 della L.R. n. 8/2003, autorizza l'U.d.P. a stipulare una polizza assicurativa, cumulativa contro i rischi da infortuni, a favore dei Consiglieri Regionali per tutta la durata del loro mandato.

Il comma 5 del sopra richiamato articolo 14 prevede una ripartizione degli oneri riguardanti il premio assicurativo nella misura del 60 per cento a carico del Consigliere regionale e per il restante 40 per cento a carico del Consiglio Regionale.

L'abrogazione del succitato comma, pur mantenendo il diritto dei Consiglieri Regionali ad esser coperti da eventuali infortuni connessi al loro mandato, potrà a carico degli stessi l'intero importo della polizza assicurativa.

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

PROPOSTA DI LEGGE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA (approvata nella seduta del 27 febbraio 2013)

“MODIFICA DELL’ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 2003, N. 8 (TESTO UNICO SULLE NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA PUGLIA)”

Art. 1

1. Il comma 5 dell’ articolo 14 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali della Puglia), è sostituito dal seguente:

“1. Gli oneri riguardanti il premio assicurativo sono a totale carico del Consigliere regionale.”.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla VII Commissione

Consigliere il 06/03/2013